



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Servizio Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 89 del 21/12/2020

Oggetto: Gestione emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19. Svolgimento del mercato settimanale nelle giornate di mercoledì 23 e 30 dicembre 2020.

Richiamata la propria ordinanza n. 69 del 4 novembre 2020 con la quale si disponeva la riapertura del mercato settimanale del giovedì per acquisizione supporto logistico e ripristino delle condizioni di sicurezza e si prescriveva, tra l'altro, l'accesso all'area mercatale esclusivamente agli operatori commerciali titolari di una concessione di posteggio a titolo originario o acquisita per subingresso per atto tra vivi o mortis causa e ai soli "spuntisti" residenti nel Comune di Ribera ;

Richiamata, altresì, la propria ordinanza n. 88 del 15 dicembre 2020 con la quale, ad integrazione dell'ordinanza n. 69 del 4 novembre 2020 si autorizzava l'accesso all'area mercatale degli spuntisti non residenti che operano nel settore alimentare nel numero massimo di 6 con priorità per gli operatori che hanno registrato il maggior numero di presenze negli ultimi tre mesi;

Preso atto della richiesta degli operatori di anticipare, in considerazione delle prossime festività natalizie, lo svolgimento del mercato nelle giornate di mercoledì del 23 e 30 dicembre 2020 posto che le giornate già programmate nelle ultime settimane del mese di dicembre risultano prefestivi;

Atteso che il DPCM 3 novembre 2020 ha individuato, come è noto, tre aree (rossa, arancione e gialla), corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive;

Preso atto che il DPCM 3 dicembre 2020 ha confermato tale impostazione;

Considerato che una nuova stretta nel periodo natalizio, dal 24 dicembre fino al 6 gennaio, è stata prevista dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 (c.d. Decreto Natale) che stabilisce per queste due settimane a livello nazionale dieci giorni in ZONA ROSSA (i giorni festivi e prefestivi) e quattro giorni in ZONA ARANCIONE (i giorni feriali);

Ritenuto in considerazione delle prossime festività e della gravissima crisi economica generata dalla pandemia di dover consentire lo svolgimento del mercato settimanale in giornate feriali non soggette a stringenti prescrizioni;

Valutato che nella giornata del 23 dicembre si applicano nel nostro territorio le prescrizioni dettate per la zona gialla mentre per il 30 dicembre si applicano le prescrizioni dettate per la zona arancione;

Dato atto che in zona gialla e in quella arancione per attività diverse da quelle di ristorazione non sono previste limitazioni per le attività commerciali al dettaglio purchè vengano rispettati i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, comprese le misure di cui agli allegati 9 e 11 del DPCM, relativi rispettivamente al "Commercio al dettaglio" e alle "Misure per gli esercizi commerciali";

Visto il D.P.C.M. 3/12/2020;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*” e, in particolare, l’art.32 che dispone “*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*”, nonché “*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*”;

Visto l’art. 50 comma 5° e 6° del D. Lgs. 267/2000;

Visto il regolamento Comunale che disciplina lo svolgimento del mercato settimanale e che prevede l’accesso al mercato di operatori nel settore alimentare nel numero massimo di 25 tra titolari e spuntisti;

P.Q.S

ORDINA

Lo svolgimento del mercato settimanale nelle giornate di mercoledì 23 e 30 dicembre 2020 con l’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell’ordinanza n. 69 del 4 novembre 2020 cui si rinvia e che qui si intendono integralmente trascritte.

DISPONE

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio del Comune di Ribera e sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente (art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020).

Il Servizio Polizia Locale coadiuvato, se del caso dalla locale stazione dei Carabinieri è incaricato di verificare il rispetto di tutte le suddette prescrizioni.

La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa:

- Al Prefetto;
- Al Presidente della Regione Siciliana, per il tramite della Protezione Civile Regionale;
- Ai Dirigente dell’Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Il Sindaco
Avv. Matteo Ruvolo ()*

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 ss.mm.ii e norme collegate